

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUADALUPI, DE MARTINO FRANCESCO, LOMBARDI RICCARDO, MANCINI, CORONA ACHILLE, VENTURINI, ANDERLINI, ANDÒ, AVOLIO, BERLINGUER, FERRI, BOGONI, BRODOLINI, CALAMO, DE LAURO MATERA ANNA, LENOCI, DI NARDO, FARALLI, FRANCO PASQUALE, GATTO VINCENZO, GAUDIOSO, LIZZADRI, MARIANI, MINASI, MOGLIACCI, MUSOTTO, PINNA, PRINCIPE, PREZIOSI COSTANTINO, SCARONGELLA, SCHIANO, SCHIAVETTI, VALORI

Presentata il 12 dicembre 1959

Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli Enti interessati alla partecipazione dei Consorzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 luglio 1957, n. 634, con le successive modificazioni ed integrazioni, prevede al titolo III le « agevolazioni per lo sviluppo industriale », come dal testo coordinato degli articoli da 18 a 23 della citata legge n. 634 e degli articoli da 3 a 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, con le norme particolari per la istituzione di zone industriali nel Mezzogiorno.

Molto si è discusso, relativamente alla natura ed alle dimensioni delle zone industriali, dato anche che la dizione usata dall'articolo 21 della nuova legge poteva indurre in errate interpretazioni ed equivoci, secondo la vecchia concezione ispirata a criteri particolari e non sottoposta ad una disciplina uniforme, ma piuttosto riflettenti essenzialmente preoccupazioni di carattere congiunturale e talora moventi extra economici. In genere, specie nei settori governativi, solo di recente si è posta cura, nell'ambito del processo di industrializzazione e dei suoi effetti eco-

nomici e sociali, al problema di una razionale localizzazione, secondo e soprattutto l'interesse generale, avendo di mira la necessità di una vera politica di sviluppo economico, di evitare e superare squilibri economici e regionali e di prevenire le conseguenze sfavorevoli.

Una più moderna concezione, invece, tende a localizzare queste zone in ambienti che abbiano particolari requisiti, al fine di diventare efficaci e permanenti strumenti della politica di industrializzazione di vaste aree depresse del Mezzogiorno.

Va ricordato che è nuova la introduzione fatta da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno della dizione « aree di sviluppo industriale » (in luogo di « zona industriale »), ormai entrata nell'uso comune nella trattazione di tale materia, nella quale si fa strada la nuova concezione adottata che ritiene debba trattarsi di « aree sufficientemente ampie ed omogenee », designate, cioè,

in corrispondenza di un congruo numero di comuni appartenenti anche ed eventualmente a diverse provincie.

Il predetto Comitato dei Ministri, nelle sue sedute del 16 dicembre 1958 e del 24 marzo 1959, ha affermato, rispetto a tale problema, la necessità di « una maggiore, più diretta e diffusa partecipazione delle diverse parti del Mezzogiorno ai benefici del processo di industrializzazione, intensificando gli interventi in un numero limitato di aree, suscettibili di un processo di industrializzazione intensiva, sì da renderle atte a controbilanciare la forza di attrazione delle Regioni più industrializzate del paese e di dare vita ad un equilibrato sistema di poli di sviluppo ».

« La concezione dell'area di sviluppo industriale », intende appunto essere il principale strumento operativo di una politica che si propone di « razionalizzare sul piano finanziario e sul piano tecnico economico la predisposizione e la utilizzazione di una adeguata rete di infrastrutture nel più vasto ambito territoriale in cui i « nuclei industriali » si inseriscono ». Ciò che deve tenersi presente è che le « aree di sviluppo industriale » intendono costituire l'ambito di ampie e profonde trasformazioni ambientali, se si spingono al di là di una pura e semplice predisposizione di opere pubbliche e di servizi comuni.

Sicché il Comitato dei Ministri accede alla tesi interpretativa della legge n. 634 che giudica la stessa a carattere « diffusivo », come a carattere « intensivo » ai fini della più ampia libertà dell'imprenditore nella scelta ubicazionale ed in modo che essa si adegui alle molteplici e realistiche esigenze delle attività industriali. Da ciò dovrebbe risultare che nessuna parte del territorio meridionale può essere esclusa dallo sviluppo industriale, in quanto la legge n. 634 prevede forme diverse e più opportune di incentivazioni a seconda delle condizioni ambientali di partenza.

Occorre però meglio precisare quale debba essere l'indirizzo programmatico da seguire in materia di scelta delle aree di sviluppo industriale, anche in considerazione di quanto il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ebbe a puntualizzare nella seduta del 24 marzo 1959, affermando che « non spetta al Comitato di operare « dal centro » la scelta e la designazione delle aree indipendentemente dalle iniziative degli Enti Locali ».

Indubbiamente affidando agli Enti locali la funzione preminente da svolgere per la progettazione, la creazione e lo sviluppo di tali aree, questi realizzeranno con la autonomia delle loro manifestazioni di volontà e

delle loro concrete iniziative mediante la presentazione di proposte o di progetti, le premesse indispensabili per garantire la vitalità ed il successo delle iniziative singole o associate nel campo dello sviluppo industriale e per la formazione degli statuti dei Consorzi relativi. Occorre però affiancare a tali Enti locali, le organizzazioni sindacali.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ai fini di dare una disciplina organica ed univoca alle disposizioni previste dal decimo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e portante « gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno », ha ritenuto opportuno codificare in termini ben definiti e facilmente riscontrabili i requisiti minimi indispensabili per l'accoglimento dei progetti di costituzione di aree industriali e dei relativi consorzi.

Mentre al fine di poter coordinare ed indirizzare la iniziativa degli Enti Locali (che la legge indica nei Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati) a prendere l'iniziativa di costituzione di Consorzi, ha stabilito le modalità preliminari ed i requisiti minimi richiesti « per la creazione di un'area di sviluppo industriale ». Sicché tutte le forze economiche (Aziende di Stato ed operatori economici privati) e tutti gli Enti locali che vogliono realizzare un tale precipuo scopo con la istituzione di aree di sviluppo industriale sono posti preventivamente di fronte alle condizioni ed agli elementi necessari per addivenire alla creazione di un'area, precisandone le dimensioni geografiche, economiche e demografiche.

Nella riunione del 30 luglio 1959 il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno esaminò e rese definitive tali proposte emanando una apposita « Delibera sulle condizioni e sui requisiti minimi per la creazione di aree di sviluppo industriale » che figura come allegato n. 2, alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno - destinata alle Prefetture ed agli Enti locali per il Mezzogiorno e comprendente « condizioni e requisiti minimi per istituire « aree di sviluppo industriali » nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

In tale « Delibera » il Comitato dei Ministri, nel fissare i requisiti minimi per le aree

di sviluppo industriale, ha ritenuto opportuno ribadire quanto già sottolineato nella seduta del 24 marzo 1959; e cioè che: « le aree di sviluppo industriale non sono designate dal centro ma devono risultare dall'iniziativa autonoma degli enti interessati ».

Pertanto gli Enti indicati dalla legge, operando secondo lo spirito dell'articolo 21 della legge n. 634 e successive sue modificazioni, accertata la esistenza della condizione pregiudiziale per la formazione di un'area di sviluppo industriale, dei requisiti minimi di prima discriminazione e complementari, di quelli quantitativi rispetto al numero dei comuni, al minimo di popolazione, ecc., dei requisiti qualitativi e complementari, secondari ed accessori, dovranno quindi inviare preliminarmente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno l'insieme dei dati raccolti. Ciò consentirà al predetto Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di valutare la rispondenza dell'area progettata alle effettive condizioni ed ai requisiti fissati nella sua delibera.

Dalle considerazioni che precedono scaturisce la presente proposta di legge. Essa tende in realtà non solo a facilitare il responsabile compito degli Enti interessati ed un rapido espletamento di tutte le pratiche burocratiche relative alla costituzione delle

aree di sviluppo industriale, ed alla preparazione degli statuti dei Consorzi, ma a tradurre in una disposizione di legge la capacità di iniziativa autonoma, secondo il ricordato articolo 21 della legge n. 634 a designare le aree di sviluppo industriale da parte di tutti gli Enti interessati, in essi comprendendovi le Organizzazioni Sindacali che, in rappresentanza delle classi lavoratrici hanno come principale scopo istituzionale anche quello di stimolare e favorire con la forza ed il potere contrattuale dei sindacati, una politica di effettivo sviluppo economico e di assunzione di nuove iniziative industriali per la costituzione delle « aree di sviluppo industriale ».

L'articolo unico della presente proposta dispone con legge quanto a tutt'oggi è stato previsto dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (riunione del 30 luglio 1959) con una « delibera » riprodotta sotto forma di circolare. Riteniamo — che ove sarà approvata — faciliterà la utilizzazione dei servizi comuni degli Enti interessati per la creazione delle aree stesse di sviluppo industriale, non più designate dal centro, ma dalla iniziativa autonoma e coordinata dagli Enti locali e comunque interessati. Il che è auspicabile possa favorire ogni nuova iniziativa industriale di cui sia veramente prevista la concentrazione in una determinata zona.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I progetti di costituzione di aree di sviluppo industriale e dei relativi consorzi ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, sono elaborati su iniziativa autonoma e coordinata dei Comuni, delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli altri Enti interessati.

Tali Enti ed Organizzazioni partecipano ai Consorzi previsti dall'articolo 21 sopra citato.